



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 22 settembre 2018

Indennità Polizia Stradale e Polizia delle Comunicazioni e straordinari Ritardi nei pagamenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini lo scorso 21 settembre.

Pregiatissimo Signor Ministro,

conoscendo l'impegno e la continuità con cui ogni giorno si prodiga per sottolineare quanto sia importante riaffermare la centralità della Polizia di Stato per i Cittadini e alimentare il senso di appartenenza e di motivazione del personale per accrescere l'efficacia della funzione di polizia, purtroppo, ancora una volta, sono costretto a denunciare come la peggiore burocrazia uccida ogni tipo di conquista sindacale, annientando i diritti dei lavoratori, e alimenta un sentimento di demotivazione sempre più crescente che rischia di creare una sfaldatura tra l'Istituzione e tutti i suoi appartenenti.

L'indennità per gli operatori della Polizia Stradale e quelli della Polizia delle Telecomunicazioni, conquistata con i contratti di lavoro e perfezionata anche grazie all'impegno dell'Amministrazione in sede di rinnovo delle convenzioni che ne disciplinano la corresponsione, ancora non vengono pagate con regolarità, nonostante l'impegno assunto dal Dipartimento dopo l'ultimo rinnovo degli accordi in essere, facendole apparire una vera e propria chimera piuttosto che il compenso per l'impegno e l'abnegazione che i Colleghi di queste articolazioni mostrano quotidianamente nell'impiego nonostante le particolari condizioni di disagio in cui operano.

I ritardi sono ormai ingiustificabili, atteso che hanno raggiunto quasi tre anni per la Polizia delle Telecomunicazioni, e rischiano di far apparire anche la stessa Amministrazione non più credibile rispetto agli impegni assunti e a quanto si sta verificando.

Stessa sorte, anche se con ritardi inferiori, subisce l'indennità destinata ai Colleghi che operano nella Specialità della Polfer, sebbene per tutti i settori gli enti convenzionati versino regolarmente le somme dovute per i servizi erogati.

A tutto questo si aggiunge anche l'ormai atavico e incomprensibile ritardo nel saldo delle prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti mensili autorizzati – che già operano sperequazioni ingiustificate e insopportabili per alcuni settori strategici quali, ad esempio il controllo del territorio - nonostante le rassicurazioni fatte conformale comunicazione dell'Ufficio Rapporti Sindacali all'inizio del corrente mese, considerato che ci riferiamo ad un arretrato ormai fermo al mese di marzo dello scorso anno 2017.

E su questo, mi consenta di farle anche presente che nulla si è mai saputo delle somme che dovevano essere incamerate per effetto dell'obbligo previsto in capo alle società sportive di corrispondere, sino all'1,5% degli incassi, quale partecipazione delle stesse a copertura delle indennità accessorie sostenute dal Dipartimento della P.S. per garantire la regolarità delle competizioni calcistiche.

I Colleghi sono ormai esausti e disincantati, atteso il puntuale ripetuto mancato impegno dell'Amministrazione a saldare, in tempi accettabili e anche a seguito di formale comunicazione, e preannunciano iniziative di protesta spontanee.

Sarebbe un segnale di vera attenzione, oltre che di ritrovata credibilità dell'Istituzione, se finalmente a questi Colleghi venissero dati gli arretrati in questione esi trovasse anche una soluzione definitiva, magari attraverso lo strumento del disegno di legge sul pacchetto sicurezza attualmente in discussione in Parlamento, per evitare, per il futuro, il ripetersi di tali incresciosi inconvenienti.

Certo della Sua sensibilità sulla questione, confidando nella sua cortese e consueta attenzione per un interessamento volto alla risoluzione della problematica, colgo l'occasione per inviarle cordiali e deferenti saluti.

SICUREZZA: SIULP, il tempo dei proclami è scaduto. Ora occorrono fatti concreti come l'immediata apertura del tavolo contrattuale e l'approvazione dei correttivi al riordino.

Assistiamo ormai da mesi ad una vera e propria competizione, senza esclusione di colpi, nella quale i concorrenti si contendono il primato con mirabolanti promesse. Nuovi riordini delle carriere, per cercare di aumentare i bassi salari poliziotti (tra i più bassi in Europa), assumere migliaia di nuovi poliziotti oltre il turn over e reperire fondi sostanziosi per migliorare la sicurezza ai cittadini attraverso "nuove ricette" e l'ennesimo pacchetto sicurezza.

Nulla di nuovo, giacché l'esperienza ci ha temprato alle promesse incantatrici quando ci si trova di fronte al bivio di come dare attuazione alle questioni concrete che sono sul tavolo dell'esecutivo o in discussione in Parlamento, come l'approvazione ai correttivi del riordino, appena chiuso, o l'apertura del tavolo contrattuale inerente la coda normativa dell'accordo sottoscritto a gennaio di quest'anno.

A tutti questi contendenti vogliamo ricordare che i Poliziotti hanno imparato bene questi meccanismi, e il paradosso che ne discende secondo il quale "Siamo figli di tutte le opposizioni ma orfani di tutti i Governi".

È il messaggio che il Segretario Generale del SIULP Felice ROMANO invia in risposta alle numerose e continue promesse che in questi giorni si sentono in tema di sicurezza e di come dare risposte concrete alle aspettative delle donne e degli uomini in uniforme sempre più richiesti per far percepire maggiore sicurezza agli italiani.

Ringraziamo gli autori di tutte queste promesse, sottolinea il leader del SIULP, non fosse altro perché così facendo comunque dimostrano di avere attenzione e sensibilità verso le donne e gli uomini che quotidianamente rischiano la propria vita in ogni angolo del Paese per garantire livelli di sicurezza adeguati alle esigenze dei cittadini e a garanzia della stessa democrazia.

A tutti quelli che si impegnano su questo fronte, evidenzia Romano, avvertiamo la necessità di avere la loro attenzione affinché, prima ancora di nuove promesse di cui nessuno può farsi da garante circa la loro effettiva attuazione, il loro impegno si concentri sulle questioni, che sono fondamentali per i Poliziotti e la sicurezza e che, se non risolte, possono minare alle fondamenta il funzionamento della "macchina" sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Mi riferisco, sottolinea il sindacalista, all'approvazione dei correttivi al decreto di riordino appena concluso – che se non approvati, non solo scontenteranno tutto il personale interessato e le legittime aspettative di oltre vent'anni di attesa, non si consentirà nemmeno di dare attuazione alla volontà che il legislatore ha voluto perseguire con l'approvazione del riordino considerato che si corre il rischio di mandare in tilt l'Istituzione perché potrebbe rimanere "acefala", ovvero senza le qualifiche apicali che devono governare la funzione di polizia – e, cosa ancora più importante, l'apertura del tavolo contrattuale per la parte normativa senza la quale l'accordo sottoscritto a gennaio scorso rimane incompiuto così pregiudicando l'efficienza e l'efficacia della funzione di polizia.

Ecco perché, conclude Romano, in attesa di verificare se sarà possibile dare attuazione alle promesse che si stanno facendo, è urgente e necessario dare concretezza alle questioni che già sono state discusse e definite e che attendono o l'approvazione del Parlamento, riferito ai correttivi, o l'apertura del confronto con il quale dare completa attuazione agli istituti contrattuali e distribuire i 150 milioni di euro che da un anno attendono di efficientare la funzione di polizia e di remunerare le prestazioni dei poliziotti. Se non accadrà tutto questo, attesi anche i solleciti già inoltrati ai Ministri competenti e allo stesso esecutivo, non rimane che ricorrere alla protesta per la tutela dei nostri diritti.

Roma lì 20 settembre 2018

Concorso per 804 Ispettori Superiori riservato agli Ispettori Capo già frequentatori del 7° ed 8° Corso di Formazione per Vice Ispettore. Richiesta di intervento

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli lo scorso 20 settembre

Signor Capo della Polizia,

sono a scriverLe consapevole di quale e quanta sia l'attenzione che Lei dedica alla concreta attuazione del D.L. 95/2017 che rischia, una volta ancora, di non produrre gli effetti sottesi alla volontà del Legislatore, il quale, nel recepire le comuni istanze di Amministrazione, rappresentanze sindacali e personale stesso, aveva cercato di ridisegnare l'architettura ordinamentale anche tenendo conto della frustrazione di quanti, dopo venti anni di attesa, immaginavano di poter finalmente disporre di opportunità con le quali poter rimediare al deficitario assetto normativo ed alle perniciose conseguenze di una disciplina inadeguata.

Conseguenze ancora più pesanti se si tiene conto che la mancanza di opportunità è stata aggravata per l'incapacità dell'Amministrazione di bandire concorsi interni. Strumenti, questi, che avrebbero potuto consentire di appagare l'aspirazione dei singoli colleghi.

Mi consenta, in tal senso, senza voler scadere nella polemica ma col solo intento di rimarcare ancora una volta quanto sia attuale l'incapacità dell'Amministrazione a gestire le fasi concorsuali, di richiamare la Sua attenzione sul fatto che di tutti i concorsi banditi da ormai un anno, per effetto dell'entrata in vigore del

riordino delle carriere, l'unico che risulta essere stato portato a compimento è quello relativo all'accesso al ruolo dei commissari ad esaurimento.

Quelli per ispettori e sovrintendenti, a tutt'oggi, languono e non pare vi sia, a breve tempo, la possibilità di vedere definita la procedura per dare corso a quelli successivi, atteso che l'età media dei colleghi interessati è elevatissima e che anche un solo anno di ritardo può significare la perdita di chance.

Questo è tanto più vero per quanti non hanno potuto approfittare dei meccanismi di progressione di carriera che erano stati resi operativi nel 1995, tra cui rientrano a pieno titolo i colleghi nell'interesse dei quali sono a sollecitare un Suo intervento.

Mi riferisco ai frequentatori del 7° ed 8° Corso di formazione per Vice Ispettori, che avevano superato una durissima selezione e che sono stati assoggettati ad un altrettanto defaticante percorso formativo, durato ben 18 mesi, dovendosi quindi presumere in capo agli stessi una preparazione professionale di eccellenza, anche in considerazione del diploma di laurea conseguito per effetto del ciclo formativo fatto.

Non vorrei fosse per questa presunzione che si è ritenuto di metterli alla prova con un esame per il passaggio alla qualifica di Ispettore Superiore di inusitata difficoltà. Detto che discutiamo di un semplice passaggio di qualifica, anzi dell'abbreviazione del tempo di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo, ci pare che questa severità non sia stata del tutto giustificabile, e che lo sia ancor meno il rigore utilizzato per valutare gli elaborati. Anche perché, a tacer d'altro, il numero dei concorrenti era persino inferiore dei posti disponibili.

Pur prendendo atto che, in ogni caso, circa i 2/3 dei concorrenti sono stati giudicati idonei alla prova scritta, non si può sottacere che si rischia ora di dover fare i conti con l'ennesima serie di strascichi giudiziari che, a prescindere da come si pronunceranno le Corti adite, offrirà argomenti utili per l'ennesimo attacco alla credibilità e all'autorevolezza dell'Amministrazione da Lei rappresentata, che per quanto detto, è già in forte debito.

Ed è allora per questo che, nel prendere le distanze da quanti, complice anche il periodo propizio per la ricerca di consensi, già si stanno stracciando le vesti per chiedere l'annullamento del concorso, senza peraltro rendersi conto che in questo modo si andrebbero paradossalmente a ledere gli interessi e le aspettative di quanti sono comunque stati valutati come idonei nonostante le difficoltà della prova sostenuta, sono a chiedere l'adozione della medesima opzione che già una volta, in una vicenda del tutto omologa a quella che ci impegna, l'Amministrazione aveva individuato. Mi riferisco alla nota "Commissione Piantedosi" istituita, per evitare l'enorme mole di contenzioso che poteva scaturire dall'esito del Concorso per 1400 per Vice Ispettori, per fare una verifica ricognitiva delle "regole procedurali seguite" nonché "sull'omogeneità di applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione" sulla base dell'analisi di un campione degli elaborati. Soluzione che, mutatis mutandis, si presta benissimo anche al caso di specie e che, tenuto conto delle rilevanti difficoltà della prova d'esame sostenuta, potrebbe, attraverso criteri di valutazione omogenei, cosa che potrebbe essersi smarrita nell'ambito della discrezionalità tecnica di valutazione della Commissione, consentire la rimodulazione del giudizio prima facie attribuito agli elaborati dei concorrenti risultati idonei. Un percorso che avrebbe il pregio di non ledere gli interessi di alcuno e che, da altra prospettiva, risponderebbe all'interesse dell'Amministrazione stessa, considerati i vuoti di organico, in particolare per le qualifiche apicali del ruolo cui ci si riferisce, che nel giro di pochi anni si registreranno. Condizione questa talmente cogente per la funzionalità dell'Amministrazione, che nei correttivi presentati al decreto di riordino, l'Amministrazione stessa tenta di risolvere dimezzando i tempi di permanenza per un periodo transitorio di cinque anni.

Confido dunque nella Sua nota sensibilità per evitare che, per l'ennesima volta, un'opportunità di consolidare i positivi esiti del Riordino sia vanificata per i motivi su esposti.

Nuovi limiti di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2018, nr. 103, sono stati determinati i nuovi limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di Polizia, attività tecnico scientifica o tecnica, dei medici e dei veterinari. La situazione attuale è la seguente:

Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico

La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatré anni.

Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico

La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a quaranta anni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) , n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) , numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentacinque anni.

Concorso pubblico a medico e a medico veterinario

La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.

La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

Tutti i requisiti anagrafici previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Mobilità Dirigenti e Funzionari

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli, lo scorso 19 settembre, dal Comitato Funzionari e Dirigenti SIULP

Egregio Sig. Capo della Polizia

Confidando nel suo autorevole intervento, è doveroso segnalarle il perdurare delle gravi problematiche riguardanti i colleghi Dirigenti e Funzionari, sottoposti a trasferimento d'autorità.

Accade infatti che i colleghi assegnati ad altra sede di servizio per esigenze dell'Amministrazione siano costretti ad anticipare le spese del trasloco delle masserizie, delle quali potranno chiedere un rimborso, che sarà purtroppo solo parziale, perché basato su un calcolo fondamentalmente basato su fattori come il peso o la distanza tra le due sedi.

E ciò accade, perché l'Amministrazione non ha mai stipulato alcuna convenzione con ditte private, nonostante la previsione di cui all'art. 8 comma 1 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e diversamente da quanto accade nelle altre Forze di Polizia, laddove è l'Amministrazione a farsi carico delle spese di trasloco sin dall'inizio.

Allo stesso modo è di particolare gravità la situazione relativa al rimborso, comunque parziale, dei canoni di locazione degli appartamenti in uso ai Dirigenti e Funzionari che vengono trasferiti d'autorità e che non hanno disponibilità, nella nuova sede, di alloggio di servizio.

In questo caso accade (e non è purtroppo una novità) che il rimborso parziale del canone di locazione per l'alloggio privato, previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 86/2001, venga ancora oggi corrisposto con ritardo di svariati mesi, per incapienza fondi del relativo capitolo di spesa. Il che costringe il collega trasferito d'autorità a sopportare, loro malgrado, ulteriori spese e disagi, che si vanno a sommare a quelli personali e famigliari.

Per non parlare del fatto che il rimborso parziale del canone di locazione ha una durata di soli tre anni, al termine dei quali al collega rimangono due possibilità, o pagare interamente il canone di locazione o accettare qualunque incarico venga proposto.

Tutto questo comporta gravi ripercussioni economiche che gravano sul bilancio familiare dei colleghi, i quali sono costretti ad anticipare somme considerevoli per il trasloco ed il reperimento di un alloggio e che gli saranno rimborsate, ma solo in parte e dopo un periodo di tempo che diviene inaccettabile.

Le problematiche narrate rendono certamente indispensabile un intervento radicale e di riforma delle condizioni economiche del personale trasferito d'autorità, in quanto non più al passo con i tempi ed anche per garantire le condizioni per un percorso di carriera che sia chiaro e delineato per tutti i colleghi e che il Siulp FD auspica vivamente.

Nella consapevolezza che il Suo autorevole intervento possa risolvere le cennate problematiche, si porgono cordiali saluti.

Buoni pasto: regole di utilizzo e normativa generale

Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine a presunti limiti nell'utilizzo dei buoni pasto.

Al riguardo, occorre ricordare che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei servizi sostitutivi alla mensa.

Il provvedimento amplia l'uso dei ticket sia sul fronte degli esercizi che potranno accettarli, sia sul limite dell'uso contemporaneo di più tagliandi, che ora sarà consentito fino a 8 anche negli agriturismi.

Il decreto dà anzitutto la definizione di buono pasto. Buono pasto è il "documento di legittimazione, anche in forma elettronica – che - attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad

ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione".

Il decreto fissa anche la definizione di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, ossia: le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi legittimati ad erogare il servizio.

Il decreto amplia la platea degli esercizi convenzionati dove potranno essere utilizzati i ticket, stabilendo che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

- la somministrazione di alimenti o bevande;
- l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
- la vendita al dettaglio di generi alimentari, "sia in sede fissa che su area pubblica";
- la vendita al dettaglio (ad es. da parte degli artigiani), sia nei locali di produzione sia in quelli attigui a quelli di produzione, nonché nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale;
- la vendita al dettaglio e quella al consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola;
- l'attività di agriturismo;
- l'attività di ititurismo.

Il decreto statuisce che i buoni pasto possono essere utilizzati "esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato". Viene, dunque, confermata l'erogazione dei ticket anche ai dipendenti part-time e ai collaboratori; contestualmente viene soppresso il riferimento all'utilizzo nel corso della giornata lavorativa (rimane quindi soltanto il limite dell'utilizzo sino alla scadenza indicata).

Il provvedimento prevede l'uso di più buoni in contemporanea, ufficializzando una prassi che sinora era stata comunque considerata lecita e molto diffusa. Infatti, i buoni, pur rimanendo non cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro, possono essere cumulati fino al limite di otto contemporaneamente.

Rimane fermo, in ogni caso, l'utilizzo solo da parte del titolare, ossia del dipendente beneficiario e per l'intero valore facciale (non sono ammessi usi parziali né diritto al resto in denaro).

Nel provvedimento sono fissate altresì le caratteristiche dei buoni pasto. Per quelli cartacei occorre che siano riportati i seguenti dati:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Nei buoni pasto in forma elettronica, le indicazioni stabilite per quelli cartacei sono associate elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico.

Inoltre:

- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato saranno associati elettronicamente in fase di utilizzo del buono;
- l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando il numero o il codice identificato riconducibile al titolare;
- la dicitura sulla non cedibilità e utilizzazione è riportata elettronicamente.

In ogni caso, le società di emissione sono tenute ad adottare misure ad hoc per impedire la falsificazione e consentire la tracciabilità dei ticket elettronici.

Buoni pasto: gli aspetti fiscali e le sanzioni

Dal punto di vista fiscale, il decreto non intacca le regole introdotte con la legge di stabilità 2015 che ha esteso la non imponibilità dei buoni pasto fino a 7 € (per quelli elettronici). A partire dal luglio 2015, infatti, i ticket non sono sottoposti a tassazione in capo al lavoratore beneficiario, fino a 7 € se si tratta di buoni elettronici. Per quelli cartacei, invece, la soglia di detassazione è pari a 5,29. Superate queste soglie, i ticket diventano imponibili e dunque soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale per la quota eccedente.

Dal punto di vista sanzionatorio, invece, il decreto non detta alcuna disposizione per gli usi impropri, stabilendo soltanto che il Ministero dello sviluppo economico (di concerto con il Mit e l'Anac), effettuerà il monitoraggio degli effetti del provvedimento al fine della verifica della sua efficacia, rinviando ad eventuali e ulteriori disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi.

Rischia il licenziamento il dipendente che aggredisce fisicamente il collega per futili motivi

Il dipendente che ha un alterco con un collega e lo aggredisce per futili motivi è passibile di licenziamento. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 19458/2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era impugnato il licenziamento disciplinare intimato al ricorrente per essere venuto a diverbio con una collega e averla aggredita per futili motivi.

Secondo i giudici della Suprema Corte la sanzione del licenziamento appare proporzionata tenuto conto della condotta del lavoratore e della sua mancanza di autocontrollo nei confronti della persona con cui è venuto a diverbio. Trattasi di comportamento idoneo a far vacillare l'affidamento sul futuro rispetto della disciplina aziendale e sulle regole del vivere civile.

Non è servito al ricorrente lamentare l'incongruità dell'iter logico giuridico in base al quale la Corte territoriale è pervenuta al convincimento sulla raggiunta prova dell'addebito, che, a suo dire, non sarebbe tarato sul contenuto della contestazione, bensì fuorviato dall'omessa valutazione dell'attendibilità della teste vittima dell'aggressione, nonché del giudizio in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all'addebito contestato, a suo dire, operato in difformità dai criteri giurisprudenziali.

I giudici hanno sottolineato come la riferibilità dell'addebito al ricorrente, almeno per quel che riguarda il nucleo essenziale dato dall'aggressione fisica in danno della collega, risulta sorretto dalla narrazione della vicenda da parte di un testimone, ritenuto attendibile avendo avuto cognizione diretta ed integrale dell'episodio, elemento non contestato in sede di legittimità.

Nel giungere alla loro conclusione, i giudici di merito avevano dato risalto all'incapacità di autocontrollo mostrata dal ricorrente a fronte dell'ambiente in cui si trovava, della persona con la quale era venuto a diverbio, delle futili ragioni che lo muovevano. Tutto ciò ha inciso sul piano dell'affidamento sul futuro rispetto della disciplina aziendale e delle regole del vivere civile.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

**FINANZIAMENTI
FLASH**

CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003. Iscritta al n. 117 dell'Albo Unico tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 "TUB", capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo bancario Mediolanum - società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori". A richiesta verrà consegnata gratuitamente l'ava "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, eroga finanziamenti e, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 40/2018 del 22 Settembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati